
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI PATU'

Decreto n. 3/2017

Rideterminazione indennità provvisoria di esproprio.

Oggetto:

P.O. FESR 2007-2013 – Lavori di realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi finali. Procedimento di espropriazione per pubblica utilità ex art.17, secondo comma, D.P.R. n.327/2001.. RIDETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL' ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. 327/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 1 ottobre 2015 è stato approvato il progetto definitivo/ esecutivo della rete fognante pluviale in variante al vigente Programma di Fabbricazione e con effetto impositivo del vincolo preordinato su parte del terreno di proprietà indivisa dei sig.ri Scupola Luigi, Scupola Addolorata e Scupola Maria, distinto in Catasto al foglio 4 particella 28, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, 10 e 19 del d.p.r. n. 327/2001 (testo unico sulle espropriazioni) e della legge regionale della Puglia n. 13/2001, art. 16, comma 3;
- con decreto n. 3 del 30 novembre 2015 è stata disposta l'occupazione anticipata a favore del Comune di Patù della superficie di mq. 133, con indicazione dell'importo presunto dell'indennità di espropriazione determinata in via provvisoria e il termine per la presentazione delle eventuali osservazioni scritte e deposito di documenti;
- in data 21.12.2015 è stato compilato il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza;
- con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza di Lecce – del 19 aprile/26 maggio 2016 nr. 882 è stato definitivamente respinto il ricorso di Scupola Luigi avverso tutti gli atti della procedura ablatoria;

CONSIDERATO CHE

- i proprietari dell'area occupata non hanno condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione precedentemente proposta in misura presuntiva;
- con raccomandata del 24 ottobre 2016 l'Avv. Valeria Pellegrino, in qualità di procuratore di Scupola Luigi ha richiesto l'avvio del procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione nelle forme di cui all'art. 21 del d.p.r. n. 327/2001;
- previ gli incumbenti di legge, il collegio si costituiva e dava inizio alle operazioni peritali ma non provvedeva al deposito dell'elaborato peritale entro il termine all'uopo assegnato dal Comune di Patù con determinazione n.80 del 08.03.2017 nella misura massima dei novanta giorni previsti per legge, né successivamente;

DATO ATTO che il responsabile del Procedimento, previo affidamento di apposito incarico, ha acquisito e fatto propria la relazione di stima particolareggiata del terreno oggetto di espropriazione redatta dal tecnico incaricato Arch. Vincenzo Peluso con studio in Martignano trasmessa in data 05.07.2017, prot. n.2881;

CONSIDERATO pertanto di rideterminare l'indennità provvisoria da corrispondere, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 8 Giugno 2001 n.327, così come stabilita nella suddetta stima particolareggiata redatta dall'Arch. Vincenzo Peluso;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D.Lgs n. 302/2002;

DECRETA

- 1) di rideterminare** l'indennità provvisoria, da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili di loro proprietà, occorrenti per la realizzazione dei lavori in oggetto indicati, per l'importo di € 630,00 (Euro seicentotrenta/00), come da dettaglio allegato al presente atto (estratto pagg. 33-34 della citata perizia tecnica di stima) che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di notificare** ai proprietari il presente provvedimento, nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D.P.R. 327/01; nei 30 giorni successivi alla notificazione gli stessi potranno comunicare se intendono condividere la determinazione dell'indennità proposta, dichiarando contestualmente l'assenza di diritti di terzi sul bene; la dichiarazione di condivisione dell'indennità è irrevocabile (art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001);
- 3) di dare atto:**
 - a. che all'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio, sarà operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, di cui al combinato disposto dell'art. 35 del D.P.R. 327/01 ed art. 11 della Legge 413/91, se ed in quanto dovuta. La condizione soggettiva necessaria per l'imposizione fiscale è rappresentata dal non esercitare un'impresa commerciale. L'impresa commerciale sarà invece assoggetta, se ricorrono anche le condizioni oggettive (area suscettibile di utilizzazione edificatoria) all'Imposta sul Valore Aggiunto;
 - c. che trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica del presente decreto, in caso di rifiuto o di silenzio, l'indennità offerta si intenderà non accettata e l'indennità di espropriazione sarà depositata presso il M.E.F. – Direzione Provinciale dei servizi vari di Lecce (ex Cassa DD.PP.). Effettuato il deposito, l'Autorità espropriante emetterà ed eseguirà il decreto di esproprio e provvederà alla determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001;
- 4) di dare altresì atto** che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'articolo 53 D.P.R. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi degli artt. 53 comma 3 e 54 del D.P.R. 327/2001.

Responsabile del procedimento è l'Arch. Dionino Giangrande.
Patù, li 24/08/2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Dionino Giangrande